



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GINETTI, ZANONI, PUPPATO, CHITI, MATTESINI,
ALBANO, LO GIUDICE, PEZZOPANE, BERTUZZI, CIRINNÀ, CUCCA
e LUCHERINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 2014

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia
di sospensione della prescrizione penale

ONOREVOLI SENATORI. - La giustizia italiana è oggi fattore di debolezza del sistema paese come evidenziato dal rapporto *Doing Business* della Banca mondiale, dalla comunicazione della Commissione europea sulla giustizia del 2013 e, infine, dalle raccomandazioni specifiche al nostro Paese nell'ambito del semestre europeo 2014. È evidente come il sistema processuale, segnatamente, quello penale, sia in uno stato di *empasse* a causa, principalmente, della durata dei processi, della non effettività e certezza della pena e della capacità di tutela del diritto e perseguimento dei reati. È opinione condivisa dalla maggioranza degli operatori del diritto che il quadro complessivo della giustizia penale debba essere riformato al fine di perseguire quegli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento che anche l'Unione europea ci invita a raggiungere (confronta Quadro di valutazione UE della giustizia COM (2013) 160).

L'Italia vanta il primato in Europa del maggior numero di casi di estinzione del reato per prescrizione, come ricordava il Presidente della Corte di appello di Milano, Giovanni Canzio, nella relazione di apertura dell'anno giudiziario del suo distretto, specificando che ogni anno si prescrivono centinaia di migliaia di processi (130.000 nel solo 2012) e ciò rappresenta, oggettivamente, come denunciato anche dal Presidente della Suprema Corte di cassazione nella sua relazione in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario del 2013, «un enorme spreco di risorse materiali e umane dell'apparato della giustizia» ma anche «una vanificazione delle aspettative della società» ad avere un procedimento penale di durata accettabile e che possa condurre all'accerta-

mento o meno della responsabilità penale ed al soddisfacimento degli interessi risarcitori in favore dei danneggiati dal reato.

Il problema della prescrizione si manifesta a causa dell'eccessiva durata del procedimento penale e costituisce un punto di assoluta anomalia rispetto agli ordinamenti degli altri Paesi europei ed è noto che caratterizzi in maniera fortemente negativa l'immagine e la credibilità del sistema Italia in Europa e nel mondo anche a causa della mancata attuazione dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie, per un'efficace gestione del *case management* e la razionalizzazione dell'ufficio del processo.

Il tema della prescrizione è stata oggetto di particolari ed approfonditi studi di diverse autorevoli Commissioni istituite dal Ministero della giustizia nonché di numerosi disegni e proposte di legge, depositati anche nel corso della presente legislatura. La molteplicità degli interventi, degli studi e dei contributi testimonia, in maniera incontrovertibile, la complessità e la rilevanza della materia della prescrizione. È necessario che ogni intervento che incida su di essa sia inserito in un contesto coordinato e ponderato al fine di garantire l'effettività del sistema penale in grado di conciliare i tempi della prescrizione del reato con la ragionevole durata del processo penale, nel rispetto dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nelle more di una complessiva riforma del codice penale e di quello di procedura penale appaiono utili, nell'immediato,

interventi specifici in tema di prescrizione anche al fine di evitare che in attesa del compimento di detti termini vengano proposti ricorsi alla Corte di cassazione nonostante i mezzi di «*filtro*» predisposti dal legislatore nell'ultimo intervento di modifica del giudizio di legittimità di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese. Il numero di procedimenti che si esauriscono per prescrizione davanti alla Suprema Corte, che nel solo anno 2013 sono stati 438, è un'entità tutt'altro che trascurabile.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede l'integrazione di un comma all'articolo 159 del codice penale in cui viene disciplinata la sospensione della prescrizione anche in caso di proposizione del ricorso per cassazione.

Con il medesimo intendimento l'articolo 2 disciplina la modifica del comma 2 dell'articolo 588 del codice di procedura penale al fine di ridurre la proposizione dei ricorsi in cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale cosiddetto «*patteggiamento*» con l'integrazione di tale previsione normativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 159
del codice penale)*

1. All'articolo 159 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nel caso di proposizione di ricorso per cassazione avverso qualsiasi sentenza di condanna, anche se pronunciata in riforma della decisione di primo grado. La prescrizione riprende il suo corso in caso di annullamento con rinvio ai sensi dell'articolo 623 del codice di procedura penale da parte della Corte di cassazione».

Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 588
del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 588 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale e contro le sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 non hanno in alcun caso effetto sospensivo».